

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

a cura di **Maria Melizzi**, consulente legale



In capo al datore l'onere probatorio



Cassazione civile, sez. lav.,
22 dicembre 2011, n. 28205,
Pres. De Renzi

Infortunio - Prevenzione - Cautele necessarie - Esistenza del danno - Lavoratore infortunato - Datore di lavoro - Onere probatorio - Risarcimento

Non è il lavoratore infortunato a dover dimostrare nel giudizio per la richiesta di risarcimento del danno le misure di sicurezza in dotazione. Spetta al datore di lavoro. Infatti, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Da ciò deriva che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni. Insomma, «il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno». Dunque non è lecito porre a carico del lavoratore infortunato (in una situazione nella quale sono pacifiche l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione) l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico.

Nota

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore che aveva visto

rigettata la propria domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.

Il lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, aveva subito un grave infortunio mentre stava effettuando le operazioni di montaggio di una passerella su una rampa.

L'INAIL gli aveva riconosciuto una rendita vitalizia rapportata a una riduzione permanente della sua capacità lavorativa pari al 34%, successivamente elevata al 58%.

Alla luce dei fatti, l'infortunato aveva chiesto, dunque, il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale al datore di lavoro che aveva ritenuto responsabile per non avergli fornito la necessaria dotazione di sicurezza.

La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore osservando che quest'ultimo aveva posto in essere un comportamento imprudente, che questo comportamento non era stato imposto dalla società datrice di lavoro, che la rampa era dotata delle prescritte protezioni e che il ricorrente aveva in dotazione il casco protettivo, i guanti e le scarpe antiscivolo.

Inoltre, i giudici dell'appello, trattandosi di domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2087, c.c., avevano concluso che sarebbe spettato al lavoratore l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per impedire l'evento infortunistico. La Suprema Corte, riconoscendo assolutamente fondati i motivi addotti dal ricorrente, non ha condiviso la posizione assunta dalla Corte territoriale e ha cassato la sentenza impugnata ritenendola non conforme agli ormai consolidati principi di diritto espressi in materia.

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087, c.c., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro è integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374, c.c., dalla disposizione che ha imposto l'obbligo della sicurezza e lo ha inserito nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro è posto negli stessi termini dell'art. 1218, c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, derivandone



Testo disponibile
on line nella sezione
"Documentazione
integrativa" del sito
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

La sentenza impugnata, al contrario, ha posto a carico del lavoratore infortunato (pur essendo associati l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione) l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico.

La stessa sentenza, inoltre, ha escluso ogni responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087, c.c., facendo leva sul fatto che il lavoratore aveva posto in essere una condotta imprudente e che questa non era stata richiesta dal responsabile del cantiere.

Quest'ultima conclusione ha evidenziato ancora di più quanto i giudici dell'appello si siano discostati dalla consolidata giurisprudenza secondo cui le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, a negligenza e a imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità e alle esigenze del lavoro che deve essere svolto.



Comportamento abnorme del danneggiato



Cassazione civile, sez. III,
22 dicembre 2011, n. 28299,
Pres. Segreto

Infortunio - Cantiere - Segnalazioni e protezioni necessarie - Responsabilità - Risarcimento - Comportamento del danneggiato - Eccezionalità e imprevedibilità - Nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso

In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento, eziologicamente, derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.

Nota

La Suprema Corte ha espresso il proprio giudizio relativamente a un particolare caso di risarcimento richiesto da una cittadina.

L'infortunata aveva chiesto che gli fossero risarciti i danni subiti in seguito alla caduta in una voragine, che non era né protetta né segnalata, aperta nel manto stradale nei pressi di un cantiere.

Dopo il rigetto della domanda risarcitoria sia da parte del Tribunale che della Corte d'Appello la cittadina ha proposto il ricorso per cassazione.

La ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza impugnata per avere, innanzitutto, la Corte d'Appello ritenuto la ricorrenza del caso fortuito malgrado che nella specie difettassero i requisiti della eccezionalità e dell'imprevedibilità, alla luce di comportamenti, analoghi a quelli della ricorrente, ripetutamente tenuti da altri soggetti che avevano compiuto il medesimo percorso.

I giudici, inoltre, a giudizio della ricorrente, avrebbero ritenuto irrilevanti circostanze fondamentali quali la porta di sicurezza aperta sul cantiere, il precedente accesso di altre persone e il fatto che l'ingresso al cantiere fosse solo segnalato, ma non impedito, da due pannelli e da una rete in plastica amovibile da chi quotidianamente percorreva il tragitto.

La Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati i

motivi adottati dalla ricorrente e ha rigettato il ricorso ritenendo la decisione impugnata assolutamente non meritevole di alcuna censura.

La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sulle risultanze emerse dal verbale di accertamento dei carabinieri secondo cui la strada, dalla parte in cui la ricorrente era penetrata nel cantiere, era delimitata da una recinzione in reticolato di plastica, chiusa ai due estremi con tavole inchiodate ai fabbricati confinanti; erano presenti due cartelli indicanti il pericolo generico relativo a uno scavo aperto; la ricorrente, per accedere al cantiere aveva necessariamente divelto la rete di recinzione.

Alla luce di tutto questo, dunque, si è giunti alla conclusione che l'infortunata, introducendosi consapevolmente in un luogo chiuso presegnalato come pericoloso, abbia senza dubbio interrotto il nesso di causalità tra l'evento e i danni.

Relativamente all'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050, c.c., la cui violazione e falsa applicazione viene addotta dalla ricorrente, il consolidato orientamento della Suprema Corte ha ritenuto che anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, realizzando, in tal modo, una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e questo anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.

Perché il fattore esterno ed estraneo sia ido-

neo a recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa è necessario che sia adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno la stessa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere la responsabilità del custode.

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte a un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente e immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di questa impropria utilizzazione, ha integrato un caso fortuito.

In questo caso la condotta della danneggiata è stata ritenuta, dai giudici di merito, sufficiente da sola a determinare l'evento, escludendo ogni rapporto di causalità di cause precedenti, non conta affatto la circostanza che anche altri sarebbero stati autori di uguale condotta improvvisa, ma rileva soltanto il fatto che il comportamento intrinsecamente pericoloso del danneggiato, abnorme e improprio rispetto a ogni ragionevole previsione circa il modello comportamentale che dovrebbe essere adottato in un determinato contesto, costituisca causa determinante, in via esclusiva, dell'evento dannoso. ●

a cura di **Maria Melizzi**, consulente legale



Acque reflue: limiti di accettabilità da depuratore



Cassazione civile, sezione II,
23 dicembre 2011, n. 28653,
Pres. Oddo, Rel. Giusti

Acque reflue - Scarichi - Impianto di depura-

**zione - Limiti di accettabilità - Superamento -
Manutenzione e gestione - Controllo - Delega -
Responsabilità - Solidarietà passiva**

In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6, legge del 1981, n. 689, la delega delle funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a

terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato.

Nota

Il ricorso presentato alla Suprema Corte è stato proposto da un Comune al fine di ottenere la cassazione della sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un'ordinanza emessa dalla ASL.

La ASL aveva ingiunto al suddetto ente il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 54, comma 4 e articolo 62, comma 12, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento» per non avere adottato tutte le misure necessarie a evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Il giudice di primo grado non aveva condiviso la tesi difensiva del Comune facendo riferimento all'articolo 6, legge 24 novembre 1981, n. 689, che configura una solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione e l'autore della violazione medesima: istituto posto a solo vantaggio del creditore che può scegliere a sua discrezione il soggetto nei cui confronti agire. Non aveva, dunque, il giudice considerato determinante il fatto che il Comune aveva affidato il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a una società specializzata e aveva anche contestato alla suddetta società gli inconvenienti riscontrati.

La Cassazione, al contrario, non ha condiviso la decisione del primo giudice e ha considerato fondato il motivo addotto dal Comune ricorrente secondo cui il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la manutenzione e la gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione erano stati affidati in appalto alla società e che in tal caso la responsabilità dell'ente pubblico concedente avrebbe dovuto essere esclusa, anche perché il Comune, al quale non poteva essere addebitata nessuna colpa in vigilando, si era tempestivamente attivato per contestare alla società appaltatrice del servizio gli inconvenienti riscontrati all'impianto di depurazione in questione.

In riferimento al principio di cui all'articolo 6, legge n. 689/1981, la Corte ha ritenuto necessario sottolineare che esclusivamente all'interno della struttura del soggetto delegato, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente

preponente - per colpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale e originaria deficienza tecnica degli impianti e omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, può operare il detto principio di solidarietà.

Una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.



Mitigazione di attività insalubri. Realizzazione di impianti



**Consiglio di Stato, sezione IV,
15 dicembre 2011, n. 6612,
Pres. Numerico, Rel. Taormina**

Inquinamento - Impianti produttivi - Esalazioni insalubri - Pericolo per la salute degli abitanti - Distanze di sicurezza - Prescrizioni - Possibili deroghe

L'articolo 216, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non fissa specifiche distanze; pertanto, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio dell'attività non reca nocimento alla salute del vicinato, le distanze eventualmente prescritte p.r.g. possono essere derogate.

Nota

Nel caso che ci riguarda l'appello è stato proposto dal Comune per la riforma della sentenza emessa dal TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Comune stesso, ma aveva accolto quello proposto dalla società, odierna appellata, che mirava a ottenere l'annullamento dei provvedimenti reiettivi della propria richiesta di realizzazione di un impianto di disosso e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione.



Testo disponibile on line nella sezione "Documentazione integrativa" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune aveva respinto la richiesta di permesso di costruire in quanto fondata su un parere sfavorevole dell'Autorità sanitaria locale, ma, a giudizio del TAR, non aveva preso in alcuna considerazione la mitigazione dell'impatto ambientale che sarebbe potuta derivare dalla realizzazione dell'impianto di depurazione funzionale all'opificio.

L'impianto era finalizzato a ridurre le emissioni nocive, quindi, facendo riferimento al disposto dell'articolo 216, comma 5, R.D. n. 1265/1934, laddove è prevista una deroga per "industria o manifattura" insalubre di prima classe, che può essere "permessa nell'abitato", la realizzazione dell'impianto sarebbe stato in regola se l'interessato avesse dimostrato che, per l'introduzione di metodi o cautele, il suo esercizio non avrebbe recato nocimento alla salute del vicinato.

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR mettendo in evidenza, innanzitutto, il fatto che l'ampliamento oggetto della richiesta da parte della società appellata riguardava l'impianto produttivo e non quello di depurazione e il fatto che, l'amministrazione comunale non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire in presenza di un parere negativo da parte dell'autorità sanitaria locale; oltre al fatto che l'articolo 156 del regolamento d'igiene del Comune stesso aveva previsto che le industrie insalubri dovessero essere "isolate nelle campagne".

Il Consiglio di Stato ha accolto e ritenuto fondato l'appello proposto dal Comune.

Il parere negativo della ASL sotteso al provvedimento reiettivo reso dall'amministrazione comunale si è fondato sull'articolo 216, R.D. n. 1265/1934 che dispone: Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi: la prima comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco suddetto, deve, dunque, darne avviso, quindici giorni prima, per iscritto al sindaco che, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Tutto ciò premesso, il Collegio, però, non si

esime dal chiarire e precisare che devono, comunque, essere disattesi alcuni argomenti contenuti nell'appello secondo cui il Comune non avrebbe potuto in via assoluta discostarsi dal parere preclusivo dell'Azienda sanitaria (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2005, n. 1794). Gli articoli 216 e 217, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall'autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione, però, che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli.

Precedenti decisioni del Consiglio di Stato hanno evidenziato casi analoghi a quello in esame in cui, pur a fronte di una determinazione favorevole dell'autorità sanitaria, l'amministrazione comunale era arrivata all'emissione di una ordinanza di natura inibitoria resa necessaria dal permanere di una grave situazione igienico-sanitaria.

Il Comune può sicuramente esercitare detto potere, discostandosi dal parere negativo dell'Autorità sanitaria in ipotesi che configurano veri e propri casi limite e che potrebbero sinteticamente indicarsi in una compresenza di due condizioni: l'assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere negativo reso dall'azienda sanitaria, e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte - o comunque acquisite dall'amministrazione comunale - che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità del parere negativo e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all'azienda.

Solo in presenza di tali condizioni l'amministrazione comunale potrebbe motivatamente discostarsi dal parere reso dall'autorità che ha competenza in materia.

Al contrario, laddove non si riscontrino tali condizioni, l'amministrazione comunale è tenuta ad attenersi alle prescrizioni dell'autorità sanitaria e da queste non si può discostare senza stravolgere l'ordine delle competenze e macchiare, a sua volta, di illegittimità la propria azione amministrativa.

In breve il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione comunale sarebbe tenuta a un obbligo di stringente motivazione soltanto allorché intenda discostarsi dal parere (sia esso di natura favorevole, che negativo) reso dall'autorità sanitaria, mentre, laddove ne condivida gli approdi e a essi intenda conformarsi, potrebbe semplicemente richiamarlo.

Alla luce di tutto ciò si è evidenziata la conclusione del Collegio in relazione all'inesattezza della decisione impugnata laddove ha ravvisato il vizio di carenza motivazionale del diniego di permesso di costruire emesso dal Comune.

Laddove, come nel caso in esame, ci si trovi di fronte a un puro e semplice richiamo del parere negativo acquisito agli atti del procedimento, la verifica giudiziale - tesa ad accertare se vi sia stata una inottemperanza "sostanziale" all'obbligo di motivazione - deve spostare il fulcro della propria attenzione su ulteriori circostanze che potrebbero, eventualmente, far dubitare della ragionevolezza e coerenza del parere fornito dall'autorità sanitaria.

Ma niente di tutto ciò si è potuto riscontrare nel caso di specie in cui il parere negativo della ASL è stato preceduto da una serie di accertamenti, verifiche e sopralluoghi finalizzati a constatare la fondatezza delle numerose istanze e lamentele presentate dai cittadini abitanti nelle aree circostanti l'impianto a causa delle maleodoranti e nocive emissioni.

È apparso, dunque, evidente, alla luce delle suddette argomentazioni, che il provvedimento relettivo comunale, in quanto motivato dal richiamo al parere negativo dell'azienda sanitaria (e al contenuto dello stesso conformato) non è viziato da difetto di motivazione.



Smaltimento rifiuti: determinazione delle tariffe



**TAR Roma Lazio, sezione I,
5 dicembre 2011, n. 9544,
Pres. Sandulli, Rel. Mangia**

Rifiuti - Gestione - Amianto - Discarica - Autorizzazione - Rimovo - VIA

Le prescrizioni relative all'obbligo della determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dai Comuni al gestore di un impianto o di una discarica riguardano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 22/1997, che sono di nuova istituzione e soggette ad autorizzazione regionale e, dunque, non sono applicabili

con riferimento alle discariche già operative e oggetto soltanto di rinnovo dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti.

Nota

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto con cui il dirigente delegato per l'emergenza ambientale del territorio della regione aveva disposto il rinnovo per cinque anni, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997, dell'autorizzazione rilasciata a una società impegnata nella gestione dei rifiuti.

L'autorizzazione rinnovata consentiva alla suddetta società di ricevere rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi presso la discarica di tipo A2.

Il ricorrente formula una serie svariata di censure incentrate sulla denuncia di vizi che il Collegio ha ritenuto di dover considerare insussistenti. Particolare attenzione è stata rivolta dal Collegio alla denunciata violazione dell'articolo 27, D.Lgs. n. 22/1997 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) in relazione a cui il ricorrente ha addotto che era mancata l'approvazione del progetto di realizzazione della discarica. In realtà il progetto per la realizzazione della discarica di cui si tratta era stato approvato dal Comune con una deliberazione giunta del 1990, con contestuale autorizzazione della società a esercitare l'attività di discarica di tipo 2. Successivamente la stessa società, protagonista del caso in esame, era stata autorizzata dall'autorità regionale a ricevere rifiuti di amianto legato in matrice cementizia o resinoidi presso la discarica in questione. Il provvedimento che è stato preso in esame altro non ha fatto che rinnovare la suddetta autorizzazione: il Collegio non ha ritenuto, dunque, esistenti i presupposti per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto nuovamente procedere all'approvazione di "un progetto di realizzazione" già approvato.

Le norme in materia di VIA, inoltre, tirate in ballo dal ricorrente, non sono ritenute pertinenti dal Collegio dal momento che non è stata presa in considerazione una nuova discarica (il cui procedimento autorizzativo involge competenze di più enti e richiede il rispetto del principio partecipativo nonché il contestuale apprezzamento se, ai sensi della normativa vigente, l'impianto debba essere sottoposto o meno a VIA), ma solo il rinnovo dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta in una discarica di seconda categoria di tipo A, già operativa. ●